

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAPONI, GOMEZ D'AYALA, ROMANO, SIMONUCCI, CASSESE, VACCARO, RENDINA, SECCI, CONTE, KUNTZE, CARUCCI, GUANTI, TOMASUCCI, MENCARAGLIA e PELLEGRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1963

Autorizzazione della spesa di lire 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 21 dicembre 1961, n. 1371, in deroga alle norme vigenti, fu concesso un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati alle colture del tabacco dagli attacchi di peronospora tabacina.

Con decreto 5 gennaio 1962, in ottemperanza all'articolo 3 della predetta legge, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, stabili per ogni singola provincia il periodo sussidiabile, in base alla durata media della lavorazione nel biennio precedente e in rapporto ai danni causati dagli attacchi di peronospora tabacina.

Ma la somma stanziata di 2 miliardi e mezzo è risultata insufficiente. Le operaie e gli operai interessati, ricevuto un primo e un secondo acconto, a distanza di circa due anni dalla pubblicazione della legge, attendono ancora il saldo del predetto sussidio straordinario, disposto per aiutarle in un particolare momento di bisogno.

La cifra da pagare ad ogni singola operaia o operaio varia:

da provincia a provincia a causa della diversità del periodo sussidiabile previsto dal decreto 5 gennaio 1962;

da stabilimento a stabilimento a causa della diversità dei danni subiti dalle colture di tabacco.

Ma in totale, a quanto affermano i competenti uffici del Ministero del lavoro e dell'I.N.P.S., si calcola che occorranza circa 400 milioni per completare il pagamento del sussidio straordinario a tutti gli aventi diritto.

Lo stanziamento sopra indicato di 2 miliardi e mezzo, previsto dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1371, è risultato insufficiente a causa della sbagliata previsione di spesa fornita dai competenti uffici ministeriali, cioè è risultata inesatta la valutazione dei danni causati alle colture di tabacco e in conseguenza errato il calcolo delle giornate da indenizzare.

Si tratta adesso di rimediare all'errore commesso e di soddisfare un legittimo riconoscimento dettato all'unanimità dal Parlamento italiano nei confronti di circa 80.000 lavoratori, trovatisi in condizioni di drammatico bisogno.

La concessione del sussidio straordinario di disoccupazione in oggetto fu disposta in deroga alle norme vigenti di legge, quindi i 400 milioni per pagare il saldo, non si possono addossare al bilancio normale del Ministero del lavoro e la previdenza sociale. La legge 21 dicembre 1963, n. 1371, stabilì un contributo di spesa ripartito tra il Ministero dell'agricoltura, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'I.N.P.S. con un prelievo di pari importo da effettuare a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Il contributo a carico del Ministero della agricoltura fu riferito in particolare ai contributi disposti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1371, a favore dei coltivatori manuali di tabacco danneggiati dagli attacchi peronosporici. Quindi non appare opportuno richiedere un ulteriore contributo a carico del Ministero dell'agricoltura per integrare la somma riferita esclusivamente al pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione in favore delle maestranze rimaste totalmente o parzialmente disoccupate nella campagna di lavorazione della foglia del tabacco allo stato secco 1961-62.

Appare invece opportuno ripartire la somma occorrente per il saldo del sussidio in parti uguali tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'I.N.P.S. con un nuovo prelievo da effettuare a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Con l'articolo 2 del presente disegno di legge s'intende anche chiarire che il lavoratore interessato ha diritto al sussidio straordinario di disoccupazione per l'intero periodo stabilito per ogni singola Provincia col de-

creto 5 gennaio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1371; si tratta, in altre parole, di correggere l'interpretazione restrittiva e ingiusta data dall'I.N.P.S.

Secondo le disposizioni impartite dallo I.N.P.S. alle sedi Provinciali per il pagamento del sussidio, le giornate indennizzabili a favore di ogni singolo lavoratore, si dovrebbero stabilire in base alla media annua di lavoro effettuato nel biennio precedente, cioè 1958-59 e 1959-60; fermo restando il limite massimo del periodo indennizzabile stabilito per la rispettiva provincia.

Ma tale interpretazione restrittiva porta all'assurdo che un lavoratore rimasto assente dal lavoro nel biennio precedente o per malattia, infortunio, maternità o altro evento, non imputabile alla sua volontà, s'è visto ingiustamente decurtare le giornate sussidiabili. Per esempio: in certe Provincie, nel 1960, la grandine distrusse larga parte dei raccolti, di conseguenza i lavoratori addetti alla lavorazione della foglia del tabacco allo stato secco rimasero forzatamente inattivi o occupati per un periodo ridotto. Con il criterio adottato dall'I.N.P.S. per il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione, subiscono un danno doppio. Pertanto, appare giusto chiarire che il lavoratore, in ogni singola Provincia, ha diritto all'indennizzo di tutte le giornate previste dal periodo sussidiabile stabilito col decreto 5 gennaio 1962, escluse solamente quelle eventualmente lavorate, ove si è offerta la possibilità.

Chiarito in breve nel suo insieme il significato e la portata del disegno di legge; trattandosi di una cifra modesta per i bilanci della spesa pubblica; riferito alla necessità di completare un atto di solidarietà nei confronti di lavoratori trovatisi in drammatica condizione di bisogno, si nutre la piena fiducia che gli onorevoli senatori vorranno approvarlo con unanimità di consenso.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di 400 milioni di lire da iscriversi nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'esercizio 1963-64 e da versarsi all'I.N.P.S. per completare il pagamento del sussidio straordinario di disoccupazione stabilito con la legge 21 dicembre 1961, n. 1371, a favore dei lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dei danni causati da attacchi di peronospora tabacina.

**Art. 2.**

Il diritto al sussidio straordinario di disoccupazione s'intende maturato per l'intero periodo sussidiabile stabilito per ogni singola Provincia con il decreto 5 gennaio 1962 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in virtù dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1371, anche nel caso che il lavoratore, nelle campagne di lavorazione del biennio precedente, in media, è risultato occupato per un numero di giorni inferiore al medesimo a causa di malattia, infortunio, maternità o di altro evento non imputabile alla sua volontà.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte: per 200 milioni da prelevare sull'avanzo di gestione del bilancio finanziario 1963-64 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; per 200 milioni con un prelievo di pari importo da effettuare dall'I.N.P.S. a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.